153/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al numero n. **80317** del registro di Segreteria, proposto da XX nata a omissis l' omissis
e residente a omissis in via omissis n. omissis, rappresentata e difesa dall'Avv. Iolanda Petracchini.

contro

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587), con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Flavia Incletolli (pec: avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it).

VISTI il ricorso introduttivo e gli altri atti e documenti di causa;

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi nell'udienza del 18 marzo 2025 l'Avv. Marco Zelli per la parte ricorrente; l'Avv. Flavia Incletolli per l'INPS.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La ricorrente, segnalando di aver prestato servizio come infermiera professionale dal 21 ottobre 1980 al 31 dicembre

2019 e di aver maturato 17 anni, 11 mesi e 29 giorni di contribuzione, ha lamentato la mancata applicazione dell'art. 3 della legge 274 del 1991 che assicura, in caso di periodi di lavoro coperti da contribuzioni pari a frazioni di mese superiori a 15 giorni, un arrotondamento al mese intero ("*Per le cessazioni dal servizio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione della quota del trattamento di quiescenza di cui al primo comma, lettera a), dell' articolo 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965 , il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore*" – norma che risulta vigente in base alle banche dati normattiva.it e "ONE-leggi d'Italia" e che non può ritenersi abrogata per incompatibilità dall'art. 59, comma 1, lett. b), della legge 449 del 1997 atteso che quest'ultima disposizione di riferisce alle "frazioni di anno" e non a quelle del mese come chiarito dalla prevalente giurisprudenza contabile richiamata nel ricorso introduttivo – C. conti, Veneto n. 77/2020; Friuli-Venezia-Giulia n. 84/2017; Lombardia n. 16/2018; Puglia n. 520/2018; Piemonte n. 89/2018; Liguria n. 118/2016).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il predetto riconoscimento avrebbe dato alla ricorrente – raggiunti i 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 - l'accesso al più favorevole trattamento previdenziale di cui all'art. 1, comma 13, della legge 335/1995 (con pensione liquidata fino al 13 dicembre 2011 con il sistema retributivo e dal 1° gennaio

2012 con il sistema retributivo).

2. L'INPS costituito in giudizio con memoria del 6 marzo 2024 ha contestato la domanda di parte ricorrente (richiamando in relazione alla domanda di arrotondamento la pronuncia di questa Corte n. 20/2020, affermando altresì che la domanda di riscatto non sarebbe fornita di prova alla luce della Circolare INPS 26/2008), concludendo in via principale per il rigetto del ricorso ed eccependo, in subordine, il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. Con nota del 10 marzo 2025 la parte ricorrente, controdeducendo in ordine alle difese dell'INPS circa il riscatto, ha prodotto numerosi documenti dell'INPS relativi a quest'ultimo.

4. Nel corso dell'udienza pubblica del 18 marzo 2025 i procuratori delle parti hanno richiamato i propri scritti e le relative conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato e va accolto.

Il menzionato art. 3 della legge 274 del 1991 disciplina l'arrotondamento delle frazioni di mese fissando una normativa, applicabile al caso di specie e non abrogata per incompatibilità dalla normativa sopravvenuta, che costituisce ragionevole bilanciamento tra tutti gli interessi in gioco.

Fissa come spartiacque la metà del mese (ipotizzata in 15 giorni) con l'effetto che i periodi inferiori non vengono arrotondati,

mentre quelli superiori sono *ex lege* rilevanti ai fini dell'arrotondamento.

Il bilanciamento realizzato dal Legislatore integra esercizio non irragionevole dei poteri discrezionali rimessi al Parlamento.

La disciplina relativa alle frazioni di mese (art. 3 legge 274 del 1991) non deve essere confusa con quella afferente le frazioni di anno (art. 59, comma 1, lett. b), legge 449 del 1997) che, invece, per ovvi motivi esclude ogni arrotondamento (non si potrebbero arrotondare per eccesso 7 mesi a 12, né, per difetto, 5 mesi a 0).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con particolare riguardo alle difese dell'INPS il precedente invocato (sent. 20 del 2020) non ha carattere vincolante e peraltro rappresenta che sulla questione dell'ammissibilità dell'arrotondamento sussistono nella giurisprudenza contabile di primo e secondo grado orientamenti contrapposti.

Questo Giudice ritiene di dover seguire un orientamento favorevole al pensionato, parte debole del rapporto, tenendo conto del fatto che il Legislatore non pone limiti al raggiungimento dei 18 anni di anzianità contributiva, né precisa, con norma di divieto, che i versamenti debbano essere "effettivi e reali" oppure che essi debbano strettamente corrispondere ad un'attività lavorativa "effettivamente pari ai giorni lavorati", ammettendo così gli arrotondamenti possibili secondo l'interpretazione sistematica delle norme vigenti.

Nel caso di specie, peraltro, l'arrotondamento a 18 anni è imposto dai superiori principi costituzionali ed eurounitari di

ragionevolezza e proporzionalità atteso che si tratta di attribuire il beneficio dell'arrotondamento inframensile previsto dalla legge con riguardo a pochi giorni di contribuzione.

L'INPS è pertanto condannata a ricalcolare il trattamento pensionistico spettante alla ricorrente attribuendo i 18 anni di anzianità previsti dalla normativa vigente al fine di assicurare la percezione di un più benevolo regime previdenziale, corrispondendo la differenza tra quanto effettivamente erogato e quanto avrebbe dovuto correttamente essere erogato secondo il richiamato metodo retributivo fino al 31 dicembre 2011, a decorrere dalla data di collocamento in quiescenza e sino alla sentenza, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dalle singole spettanze al saldo effettivo.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in misura pari a complessivi € 2.500,00 con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratasi antistatario.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto riconosce il diritto ad ottenere l'arrotondamento del periodo contributivo a 18 anni e il miglior trattamento pensionistico anelato, nonché condanna l'INPS ricalcolare il trattamento pensionistico spettante alla ricorrente attribuendo i 18 anni di anzianità previsti dalla normativa vigente al fine di assicurare la percezione di un più benevolo regime previdenziale,

corrispondendo la differenza tra quanto effettivamente erogato e quanto avrebbe dovuto correttamente essere erogato secondo il richiamato metodo retributivo fino al 31 dicembre 2011, a decorrere dalla data di collocamento in quiescenza e sino alla sentenza, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dalle singole spettanze al saldo effettivo.

Condanna altresì l'INPS alla refusione delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.500,00 da distrarsi in favore dell'Avv. Iolanda Petracchini, dichiaratasi antistataria.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Così deciso nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 18.03.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
18.03.2025 16:10:48
GMT+01:00

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi

del ricorrente.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03